

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dott. Diego Vargas, pronunzia mediante lettura la seguente

SENTENZA

all'udienza di discussione del 10/10/2016 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro al n. 23649/2015

vertente tra

Di Matteo Salvatore rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Pignataro presso il cui studio in Napoli alla Calata Trinità Maggiore 55 elettivamente domicilia;

Ricorrente

E

I.S.T.A.T., in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui ope-legis domicilia in Napoli alla Via A. Diaz 11:

Resistente

CONCLUSIONI

Come da atti introduttivi e ribadite in sede di note nonché all'udienza di discussione.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DE LLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4/11/2015 il ricorrente, dipendente dell'Istituto resistente in servizio presso l'Ufficio Territoriale ISTAT per la Campania inquadrato come Collaboratore Tecnico di Istituto di Ricerca nel IV livello professionale del CCNL di settore, impugnava le sanzioni disciplinari della multa pari a due ore di retribuzione irrogatagli in data 2/3/15 e della multa pari a 4



ore della retribuzione irrogatagli in data 9/6/15. In particolare, evidenziava la violazione degli artt.55 I comma e 55 bis II, III e IV comma del D. L.vo 165/01 che prevedono la natura imperativa delle norme sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego e che l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione del servizio per più di dieci giorni sia demandata al responsabile con qualifica dirigenziale della struttura in cui il dipendente lavora o, qualora il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale, la trasmissione degli atti entro cinque giorni dalla notizia del fatto all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari. In particolare, deduceva che la responsabile della struttura cui era addetto, Ufficio Territoriale ISTAT per la Campania, dott.ssa Digrandi rivestiva qualifica dirigenziale con la conseguenza che illegittima risultava la sanzione irrogata dal dott. Malizia dirigente del Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e ricerca. Deduceva, altresì, la violazione del termine di 20 giorni dalla notizia dei comportamenti per la sanzione del 2/3/15 atteso che la predetta Digrandi era a conoscenza dei fatti già dal Luglio 2014 mentre la contestazione era stata formalizzata solo in data 14/1/15 e notificatagli il 19/1/15. Con riferimento, poi, alla sanzione irrogatagli in data 9/6/15 ribadiva che la carenza del relativo potere disciplinare in capo al dott. Malizia ed evidenziava, altresì, la violazione delle prescrizioni di cui ai commi III e V dell'art.55 bis atteso che non gli era stata data comunicazione della trasmissione degli atti al dott. Malizia, non gli era stato consentito l'accesso agli atti stessi e le comunicazioni gli erano state inviate a mezzo posta ordinaria e non con le modalità espressamente prescritte. Deduceva, infine, in relazione ad entrambe le sanzioni l'infondatezza delle contestazioni mossegli che, a suo dire, si inserivano in un più ampio contesto di disagio nell'ambito lavorativo.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento delle sanzioni disciplinari impugnate e la condanna dell'Istituto resistente alla restituzione di tutto quanto indebitamente trattenuto in base alle sanzioni impugnate, il tutto con vittoria di spese.

Parte resistente si costituiva tempestivamente ed eccepiva l'infondatezza del ricorso per essere pacifici i fatti addebitati al ricorrente nonché pienamente legittimo il procedimento disciplinare atteso che la responsabile dell'Ufficio territoriale della Campania non rivestiva qualifica dirigenziale e che l'ufficio era incardinato presso la Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan (DCSR) cui era preposto il Direttore Centrale dott. Malizia. Evidenziava, altresì, il rispetto dei termini procedurali di cui all'art.55bis d.l.vo 165/01, la sussistenza dei comportamenti contestati, la loro rilevanza disciplinare nonché la proporzionalità delle sanzioni irrogate. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non necessitando di attività istruttoria la causa, dopo un rinvio per consentire alle parti il deposito di note, viene decisa come da sentenza letta in udienza all'esito della discussione.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

L'art.55 bis del D. L.vo 165/01 prevede, infatti, che le sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione per giorni 10, come quelle oggetto del presente giudizio, debbano essere irrogate dal Responsabile della Struttura cui è addetto il lavoratore interessato o, qualora questi sia sprovvisto di qualifica dirigenziale, dal Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Nel caso di specie la sanzione è stata irrogata dal Direttore Generale della Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan (DCSR) sul presupposto che sia questa la struttura cui il ricorrente è addetto.

Tale ricostruzione non risulta, ad avviso di questo Giudice, condivisibile in quanto l'Ufficio Territoriale ISTAT per la Campania costituisce sicuramente struttura nel senso di cui all'art.55 bis. In primo luogo l'utilizzo del termine "*struttura*" da parte del legislatore depone per la rilevanza di uffici dotati di propria individualità autonoma senza che necessariamente si collochino in posizione



di vertice nell'organizzazione dell'ente. Sempre la previsione di cui commi II e IV dell'art.55 bis esclude che possano qualificarsi come strutture solo quelle cui è preposto un dirigente attesa la espressa regolamentazione dell'ipotesi in cui alla struttura sia preposto un responsabile sprovvisto di qualifica dirigenziale.

A tanto deve aggiungersi quanto emerge dal DPR 166/2010, dal DPCM 28 aprile 2011 Regolamento di organizzazione dell'Istat e dall'AOG1 recante Linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica, norme che disciplinano l'organizzazione e la struttura dell'ISTAT.

Dalle suddette disposizioni emerge in maniera chiara ed incontrovertibile la natura di ufficio dirigenziale dell'Ufficio territoriale Istat della Campania con la conseguenza che lo stesso non può che costituire struttura ai sensi delle previsioni di cui ai commi II e IV dell'art.55 bis.

In particolare l'art.7 del DPCM 28 aprile 2011, titolato "Strutture organizzative", recita "...Costituiscono uffici dirigenziali...gli Uffici Regionali di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, denominati "Uffici Territoriali..."; a sua volta l'art.9 dell'AOG1, titolato "Uffici dirigenziali", prevede: "...gli uffici dirigenziali...sono articolati come segue :...d) servizi di produzione e ricerca e uffici territoriali..."; il tutto coerentemente con quanto disposto dall'art.5 del DPR 166/2010, titolato "Uffici dirigenziali e organizzazione interna", che al comma 1 lett. a) e d) espressamente individua gli uffici territoriali come uffici dirigenziali.

Coerentemente con quanto sopra non può negarsi la natura di struttura rilevante ai fini di cui al presente giudizio all'ufficio cui il ricorrente è addetto con la conseguenza che il procedimento disciplinare rientrava nella competenza della responsabile dott.ssa Digrandi, ove si ritenga la stessa rivestire la qualifica di dirigente, o del Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Sulla natura imperativa delle norme in materia di procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti è, poi, di recente tornata la Suprema Corte di Cassazione che ha evidenziato come alla loro violazione consegua la nullità della sanzione al di là delle decadenze espressamente previste (Cass. Sez. Lavoro 24157/15).

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto senza necessità di esaminare le ulteriori questioni proposte con conseguente annullamento delle sanzioni disciplinari della multa per ore due di retribuzione e della multa per ore quattro di retribuzione inflitte al ricorrente in data 2/3/15 e 9/6/15 e condanna dell'Istituto resistente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in esecuzione delle predette sanzioni maggiorato di interessi legali dalla data della eventuale trattenuta alla restituzione.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo.

P Q M

Il Giudice del lavoro, dott. Diego Vargas, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni disciplinari della multa per ore due di retribuzione e della multa per ore quattro di retribuzione inflitte al ricorrente in data 2/3/15 e 9/6/15 e condanna dell'Istituto resistente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in esecuzione delle predette sanzioni maggiorato di interessi legali dalla data della eventuale trattenuta alla restituzione;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre € 300,00 per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;

In Napoli, il 10/10/2016

Il Giudice del Lavoro dott. Diego Vargas

